

Intervento 16.02.01 Sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e forestale

Sottomisura:

- 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie

8.2.14.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Nell'ambito del più vasto intervento della M16, il presente intervento contribuisce in via prioritaria al fabbisogno F3 del programma, in quanto consente di rendere pratico ed operativo il collegamento tra le imprese agricole/forestali e gli enti di ricerca, per lo sviluppo di soluzioni concrete, ottenute applicando i risultati della ricerca. L'intervento agisce, altresì, a favore del miglioramento della sostenibilità delle imprese (F4) e può dare un forte impulso al rafforzamento della qualità delle produzioni regionali, sia attraverso il miglioramento dei prodotti e l'ampliamento delle funzioni d'uso, che attraverso la tracciabilità dei processi (F8-F11).

L'intervento contribuisce direttamente alla Focus Area 2A ed ha effetti indiretti sulla FA3A. Esso, inoltre, opportunamente prioritizzato verso l'ecoinnovazione, riesce a determinare effetti indiretti sulle priorità 4 e 5 del PSR.

L'intervento assume, pertanto, un ruolo importante rispetto all'obiettivo trasversale innovazione e riesce a dare il proprio contributo rispetto agli obiettivi ambiente e cambiamenti climatici.

L'operazione è finalizzata al sostegno di progetti di cooperazione, proposti da aggregazioni di soggetti con capacità pertinenti rispetto al progetto di cooperazione, nell'ambito dello sviluppo della competitività e della sostenibilità delle imprese agroalimentari e forestali, che elaborino ed attuino progetti finalizzati all'applicazione e/o adozione di risultati di ricerca al fine della loro valorizzazione, oppure attività di trasferimento tecnologico in settori economici, di servizi e delle tecnologie di frontiera legati ad attività di ricerca condotte in atenei/enti o organismi di ricerca.

Gli ambiti di interesse dei progetti sono finalizzati:

- a. allo sviluppo di nuovi prodotti agricoli e forestali in grado di migliorare il posizionamento sul mercato e determinare un maggiore grado di salubrità e/o qualità degli stessi, ivi compresa la conservazione ed il packaging dei prodotti;
- b. allo sviluppo di nuove pratiche agricole (pratiche colturali eco-compatibili, gestione del suolo) o forestali che migliorino l'utilizzo dei fattori produttivi e la gestione sostenibile delle aziende;
- c. allo sviluppo di nuovi processi e tecnologie agroalimentari che migliorino l'utilizzo dei fattori produttivi, la gestione sostenibile delle aziende, il miglioramento del posizionamento sul mercato e/o un maggiore grado di qualità dei prodotti agroalimentari, ivi compresa la conservazione ed il packaging dei prodotti.

L'operazione può sostenere sia progetti finalizzati ad uno solo dei precedenti ambiti di interesse, oppure, quando è in grado portare dei risultati utilizzabili in maniera trasversale, a più di un ambito di interesse.

L'operazione non sostiene progetti che abbiano come oggetto la ricerca di base, ma promuove progetti di sviluppo pre-competitivo ed eventuale "industrializzazione" dei risultati, essa può essere utilizzata per finanziare attività di ricerca che sono correlate o che accompagnano progetti pratici (analizzando il successo

e il fallimento dei progetti, adattando soluzioni per contesto climatico e strutturale specifico). Essa può essere utilizzata per lo sviluppo di tecniche e metodi che sono essenzialmente adattamenti di tecnologie esistenti a situazioni in cui non vengano correntemente utilizzate.

L'operazione supporta le attività dimostrative relative a nuove tecnologie, quando l'attività dimostrativa è la parte finale di un processo di testing e validazione di una tecnologia, di in processo, operando in netta demarcazione con le attività dimostrative dell'art. 14 (Misura 1), che, invece, devono semplicemente sensibilizzare rispetto a tecnologie, tecniche disponibili ed utilizzabili.

Sono, pertanto, elementi fondanti dell'operazione:

- l'elaborazione di un progetto innovativo;
- la pertinenza delle capacità/esperienze dei soggetti che compongono il gruppo operativo rispetto al progetto innovativo presentato.

8.2.14.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Ai sensi di quanto previsto all'articolo 35(6) del Regolamento (UE) 1305/2013, il sostegno è concesso sotto forma di sovvenzione globale a copertura dei costi ammissibili sostenuti.

Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del progetto e comunque non superiore a 3 anni.

Per le operazioni che comprendono una componente di investimento, conformemente alle disposizioni previste all'art. 63 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed all'articolo 45(4) del Regolamento (UE) 1305/2013, è possibile chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento, nel rispetto delle condizioni indicate al paragrafo 8.1 del PSR.

I suddetti anticipi sono concedibili limitatamente alla eventuale componente di investimento dell'operazione beneficiaria ed esclusivamente per la quota parte dell'investimento riferibile al progetto di informazione e promozione e non eccedente la durata di quest'ultimo.

8.2.14.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Comunicazione della Commissione – Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e

innovazione. (GUCE C198 del 27.06.2014).

Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020.

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 con riferimento all'Articolo 71 "Stabilità delle operazioni";

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato

Legge Regione Calabria del 17 agosto 2009, n. 24 "Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica".

Decreto legislativo n. 1306/2006 e successive modifiche ed integrazioni – Codice dei Contratti Pubblici.

8.2.14.3.2.4. Beneficiari

Il beneficiario del sostegno è una forma di aggregazione tra almeno due soggetti tra i seguenti:

- imprese del settore agricolo, agroindustriale, forestale, in forma singola o associata;
- organizzazione di produttori;
- organismi interprofessionali;
- organismi di ricerca e/o sperimentazione, incluse le università;
- soggetti pubblici e/o privati proprietari e gestori di boschi e loro associazioni.

Nell'esecuzione degli investimenti, gli enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

8.2.14.3.2.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili le seguenti voci di costo:

- a. costi amministrativi e legali per la costituzione dell'aggregazione;
- b. costi di esercizio della cooperazione, quali: costi di gestione per l'organizzazione ed il coordinamento del progetto, compresi gli oneri per affitto sede, acquisto e noleggio di beni strumentali (mobili, attrezzature d'ufficio, hardware e software) e le spese sostenute per i consumi connessi; personale; viaggi e trasferte; costi per la formazione;
- c. costi relativi agli studi necessari per la realizzazione del progetto innovativo (di mercato, di fattibilità, piani aziendali);
- d. materiali ed attrezzature tecnico-scientifiche;
- e. costi per test, analisi di laboratorio, compresi i costi di materiale a perdere, prove in campo;
- f. acquisto di brevetti e licenze;
- g. lavorazioni esterne, materiali e stampi per la realizzazione di prototipi;
- h. consulenze esterne qualificate;
- i. costi per le attività di divulgazione dei risultati.

I costi elencati ai punti precedenti devono essere strettamente funzionali e correlati alla realizzazione del progetto innovativo. Sono pertanto escluse le spese riguardanti l'ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dai beneficiari.

Le spese per la realizzazione di prototipi ed altri investimenti materiali e immateriali del progetto sono ammissibili nei limiti ed alle condizioni di cui all'articolo 45(2) del Regolamento (UE) 1305/2013. In generale per le tipologie di operazioni riconducibili ad altre misure/submisure del PSR valgono le condizioni di ammissibilità della spesa stabiliti nella misura/submisura cui si riferisce l'operazione.

8.2.14.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Ammissibilità del soggetto proponente

1. Raggruppamenti di soggetti tra quelli indicati come ammissibili al presente intervento costituiti in una delle forme riconosciute dalle vigenti leggi o regolamentate da contratti privati debitamente registrati, che garantiscano unitarietà di azione e di obiettivi e rendano evidente il ruolo e le responsabilità che i singoli soggetti assumono all'interno dell'esecuzione del progetto, che:

- a. assumono come soggetto capofila ("impresa leader") che si assume la responsabilità finanziaria del progetto, un'impresa agricola, agroindustriale, agroalimentare o forestale, costituita in forma singola e/o associata, ovvero un'associazione di imprese agricole e/o agroindustriali e/o agroalimentari o imprese forestali;
- b. dimostrano conoscenze pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del progetto presentato;
- c. adottano un proprio regolamento, tale da garantire trasparenza nel funzionamento e nel processo decisionale ed evitare conflitti di interesse.

2. "Poli", per come definiti nel Programma, di nuova costituzione.

Possono candidarsi al sostegno dell'operazione anche aggregazioni non ancora costituite o contrattualizzate, fermo restando, l'obbligo di costituirsi/contrattualizzarsi prima dell'accettazione dell'eventuale aiuto

concesso.

Ammissibilità della proposta

Deve essere presentato un progetto recante, almeno, le seguenti informazioni:

- a. descrizione del tema/problema da risolvere mediante soluzioni innovative o della specifica opportunità da promuovere;
 - b. elenco dei soggetti partecipanti al raggruppamento (partner) e loro descrizione, ponendo in evidenza la loro pertinenza all'interno del raggruppamento stesso;
 - c. descrizione delle attività di progetto e loro ripartizione tra i vari partner del raggruppamento;
 - d. descrizione dei risultati attesi in termini di soluzioni direttamente utilizzabili nelle aziende agricole/forestali/agroalimentari;
 - e. descrizione delle modalità di assunzione delle decisioni sull'elaborazione e l'attuazione di azioni innovative;
 - f. descrizione delle modalità di divulgazione dei risultati del progetto realizzato;
 - g. tempistica di svolgimento del progetto;
 - h. descrizione del budget complessivo e sua ripartizione tra le diverse attività e tra i diversi partner;
- i) descrizione e quantificazione degli indicatori target di progetto, attraverso i quali si intende misurare lo stato di avanzamento ed i risultati del progetto.

8.2.14.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure.

Sulla base di quanto emerso dall'analisi di contesto e al fine di ridurre le criticità evidenziate dall'analisi SWOT, la selezione dei Progetti verterà sui seguenti principi inerenti la qualità dei medesimi :

- alla qualità della proposta in termini di applicabilità dei risultati;
- alla chiarezza della proposta in termini di definizione delle singole fasi in cui si articola il progetto e della divisione dei ruoli (chi fa che cosa) tra i partner di progetto;
- alla composizione della partnership in funzione del raggiungimento degli obiettivi e dei risultati di progetto (adeguatezza delle competenze, complementarietà delle competenze, completezza del partenariato);
- alla maggiore capacità della proposta di affrontare e risolvere i temi della sostenibilità ambientale e di affrontare i temi del cambiamento climatico (emissioni, protezione delle acque, rischio erosione dei suoli);
- alla trasversalità dei risultati in termini di soluzioni operative applicabili a più di un comparto produttivo;
- alla maggiore capacità dei risultati ottenuti di generare incremento di valore aggiunto per le imprese partner e/o del comparto produttivo.
- alla qualità delle attività di disseminazione dei risultati

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate

garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento. La stessa soglia si applicherà a tutti i progetti, siano essi presentati individualmente o all'interno di un progetto di filiera.

8.2.14.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Importo massimo di spesa sovvenzionabile dall'operazione € 400.000,00,

Tasso di sostegno dell'operazione 100% delle spese ammissibili, salvo che per operazioni che rientrano in una misura diversa dalla M16. Per le tipologie di interventi riconducibili ad altre misure e/o submisure del PSR, l'importo massimo e/o l'intensità di aiuto, sono quelli stabiliti nella misura/submisura cui si riferisce l'intervento.

Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente operazione a favore di prodotti non compresi nell'allegato I del trattato è conforme al Regolamento (UE) 1407/2013 (de minimis).

Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del progetto e comunque non superiore a 3 anni.

Per i costi di esercizio della cooperazione, la somma erogabile è soggetta alla limitazione del 25 % del valore complessivo del Piano progettuale elaborato.

8.2.14.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione del presente intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.


1. un rischio moderato in fase di analisi della ragionevolezza dei costi (ECR2), data la molteplicità delle voci di costo che rendono complessa la valutazione di pertinenza e la relativa quantificazione;
2. un rischio basso al momento di controllo delle domande di pagamento (ECR8) considerati la diversità ed ampiezza delle categorie di spesa ammissibili, la numerosità dei documenti giustificativi da presentare e la necessità di verificare l'effettivo stato di avanzamento del progetto;
3. un rischio medio rispetto alla maggior parte delle condizioni di ammissibilità (ECR1) in quanto per questi interventi assume maggior importanza la valutazione della qualità e della fattibilità dei progetti e delle azioni previste che è proprio di ambedue le fasi dell'intervento;
4. un rischio moderato in relazione alla possibilità che tra i beneficiari ricadano enti pubblici in merito alla corretta applicazione delle norme sugli appalti (ECR4);

5. un rischio basso a livello di sistemi di controllo (ECR3) e di sistemi informativi adeguati (ECR9), considerando in particolare la probabile necessità di raccogliere informazioni da altre amministrazioni e fonti dei dati per verificare anche l'effettiva novità del programma presentato; un rischio moderato viene rilevato rispetto all'efficacia dei controlli in loco -“controllo dei controllori” – in relazione all'adeguatezza degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'esecuzione dei controlli e l'omogeneità degli stessi (ECR3).
6. un rischio moderato rispetto alla verifica degli impegni relativi alla stabilità delle operazioni nel caso in cui il sostegno sia rivolto anche alla realizzazione di investimenti materiali ed immateriali (ECR5).

8.2.14.3.2.9.2. Misure di attenuazione

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

1. il rischio ECR2 può essere mitigato attraverso la definizione di procedure chiare e codificate da utilizzare per la valutazione (fase di ammissibilità dei costi) per le diverse tipologie di costi esposti;
2. il rischio ECR8 può essere mitigato attraverso la redazione di un manuale dettagliato che illustra, le modalità, i documenti da presentare e le relative tempistiche per presentare le domande di pagamento intermedie (stati di avanzamento). Lo stesso manuale illustra, per ciascuna tipologia di voce di spesa ammissibile, quali sono i documenti da produrre per la rendicontazione, affinché la spesa possa essere considerata ammissibile. Tale vademecum è utilizzato sia dal beneficiario che dall'amministrazione, al momento del controllo. Inoltre, poiché le domande di pagamento intermedie dovranno dimostrare anche lo stato di avanzamento nell'esecuzione del progetto è necessario disporre di figure tecnico-scientifiche alle quali sarà richiesta una valutazione dell'effettivo avanzamento del progetto;
3. il rischio ECR1 può essere mitigato attraverso la costituzione della/e commissioni di valutazione (nella fase di ammissibilità) di professionalità con mirate conoscenze in grado di valutare la qualità dei progetti presentati nell'ambito delle diverse tipologie di intervento (ricercatori, docenti, tecnici);
4. il rischio ECR4 può essere mitigato attraverso la redazione e l'aggiornamento continuo del manuale delle procedure per la corretta applicazione delle norme sui contratti pubblici.
5. il rischio ECR3-ECR9 può essere mitigato attraverso l'individuazione di specifiche fonti dalle quali i valutatori potranno attingere per la verifica dell'originalità dell'intervento, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni e/o collaborazioni esterne. Inoltre, contribuisce a mitigare il rischio segnalato (controllo dei controllori) la predisposizione di un apposito format e relativo manuale dettagliato di utilizzo, per ciascuno degli interventi attuati attraverso il PSR, da utilizzare per la conduzione del controllo in loco (cosa, come e quando controllare) e registrare l'esito dei controlli. Il manuale sarà tenuto in continuo aggiornamento.
6. il rischio ECR5 può essere mitigato attraverso l'utilizzo del manuale di cui al precedente punto 2 di mitigazione, inserendo nello stesso chiare indicazioni sulle modalità di rendicontazione delle spese relative a investimenti materiali ed immateriali e, se del caso, sul rispetto delle condizioni di stabilità delle operazioni, di cui all'articolo 71 del Regolamento (UE) 1303/2013.



8.2.14.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggior ragionevolezza dei costi;
- sulla maggiore definizione degli obiettivi attesi e dei risultati del sostegno concesso.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.14.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per il presente intervento.

8.2.14.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

I "Progetti pilota" consistono nell'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nei progetti pilota la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Il progetto pilota può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Il progetto pilota non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Il “polo” è un raggruppamento di imprese indipendenti, comprese “start up”, piccole medie e grandi imprese, nonché organismi di consulenza e/o organismi di ricerca, destinati a stimolare l’attività economica/innovativa incoraggiando l’interazione intensiva, l’uso comune di impianti e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché contribuendo in maniera efficace al trasferimento di conoscenze, alla messa in rete ed alla diffusione delle informazioni tra le imprese che costituiscono il polo.